La decisione della Corte Costituzionale

Sugli embrioni decidono i giudici Cancellato il divieto di selezione

Dichiarato illegittimo l'articolo della legge 40 sulla fecondazione assistita: si potrà scegliere d'impiantare solo quelli sani. Ma il timore è che sia un passo verso l'eugenetica

MATTEO MION

La Corte Costituzionale, con sentenza n° 229/2015, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13 commi 3 lettera b e 4 della Legge 40/2004 (norme in materia di procreazione medicalmente assistita) nella parte in cui «contempla come ipotesi di reato la condotta di selezioni degli embrioni anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l'impianto nell'utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità e accertate da apposite strutture pubbliche».

In parole semplici i giudici romani hanno considerato legittima in materia di fecondazione assistita la selezione di embrioni sani per evitare malattie genetiche. La questione di costituzionalità era stata sollevata dal tribunale di Napoli nell'ambito di un processo penale contro alcuni medici imputati per la produzione di embrioni umani: i sanitari campani erano accusati di una vera e propria selezione eugenetica ottenuta mediante la soppressione degli embrioni affetti da patologie, praticata vietata dalla legge 40 con reclusione fino a 3 anni e multa fino a 150mila euro.

Fino a ieri tale condotta medica era, però, sanzionata in quanto gli operatori sanitari non dovevano porre in essere condotte volte a impiantare in utero esclusivamente embrioni sani. La Consulta ha, però, decretato una svolta: la selezione degli embrioni non è più reato per contrasto della legge 40 con gli articoli 3 (uguaglianza) e 32 (tutela della salute) della Costituzione, nonché con il rispetto del desiderio di una coppia portatrice di patologie di generare un figlio non affetto da malattie genetiche.

Insomma la Corte apre all'eugenetica, anche se limitatamente ai casi in cui siano prevedibili a carico del feto malattie così gravi da comportare un rischio per la salute della donna e quindi un aborto terapeutico ai sensi di legge. Ovviamente cantano vittoria i sostenitori della diagnosi pre-impianto vietata sino a ieri che ora diventa pienamente legittima.

L'associazione Luca Coscioni non usa giri di parole: «Da oggi non ci sono più scusanti: ogni ospedale pubblico o privato deve garantire la diagnosi pre-impianto anche alle coppie fertili portatrici di patologie genetiche». L'interpretazione non è peregrina, perché l'effetto della decisione della Corte è una vera e propria rivoluzione copernicana. Da laici non ci permettiamo certo di criticare qualsiasi fermento di libertà, perché abbiamo la consapevolezza che i dogmi imposti per legge non portano progresso. I divieti ridicoli che non sono al passo con leggi scientifiche e che impongono a una coppia il rischio di generare un figlio gravemente malato non sono accettabili in nome di nessuna etica e di nessun Dio.

Detto questo, va ricordato che a maggio la Corte stessa aveva aperto le porte della fecondazione assistita alle coppie portatrici di patologie genetiche, pratica precedentemente vietata. La decisione odierna è quindi un ulteriore spostamento della lancetta legislativa verso l'ammissibilità di pratiche sanitarie pericolose e border line. Fatto salvo l'approccio laico, dunque, il confine tra eugenetica lecita e illecita resta un tema delicatissimo, che richiederebbe il confronto di un Paese maturo e un legislatore degno di questo nome. In Italia ciò non si verifica e la Legge 40/2004 sulla fecondazione assistita è ormai stata ripetutamente snaturata dalle sentenze della Corte Costituzionale. Al solito dodici stimatissimi costituzionalisti si sostituiscono al Parlamento con decisioni che incidono notevolmente sulla vita di una nazione, mentre il governo se ne lava le mani, perché in tutt'altre faccende affaccendato: è la democrazia giurisprudenzialmente assistita…

Embrione

- Negli esseri umani l'uso del termine viene talvolta posticipato dopo un certo numero di divisioni cellulari successive a quella dello zigote, fino alla formazione del bottone embrionale all'interno della blastocisti, cioè la differenziazione morfologica che permette di distinguere l'embrione dalla placenta.
- Una convenzione in uso è anche quella di definire come embrione l'organismo dopo che è avvenuto l'impianto nella mucosa uterina, evento che nella donna fa parte della gravidanza dopo la fecondazione-concepimento.
- Le prime fasi di sviluppo dell'organismo umano (zigote, morula, blastula, gastrula) o alcune di esse a volte sono incluse nella definizione, altre volte no.

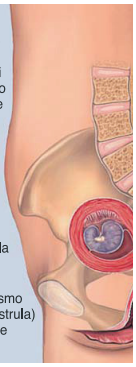

LE NORME

PRINCIPALI MODIFICHE
Negli ultimi undici anni, con 34 sentenze i giudici hanno per così dire «svuotato» la legge 40 del 2004, quella sulla fecondazione assistita. Dal divieto della fecondazione eterologa, all'obbligo di impiantare al massimo tre embrioni e tutti insieme, passando per il divieto d'accesso alle tecniche (e conseguentemente alla diagnosi pre impianto) alle coppie fertili, fino al divieto di selezione degli embrioni in caso di patologie genetiche

SELEZIONE DI EMBRIONI
La sentenza di ieri della Corte Costituzionale ha stabilito che non è reato la «selezione degli embrioni» anche nei casi in cui questa sia «esclusivamente finalizzata ad evitare l'impianto nell'utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità» stabiliti dalla legge 194, quella sull'aborto. Rimane, invece, il divieto della loro soppressione

L'ETEROLOGA
Il 9 aprile 2014 la Consulta ha cancellato il divieto di fecondazione eterologa in Italia (era consentita solo quella omologa) sostenendo che è discriminatorio per le coppie in cui uno dei due è totalmente sterile, e che potrebbero sperare in una gravidanza solo coi gameti di un donatore

FEDERAGENTI CISAL
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Modificata la Risoluzione Ricciatti (Sel) voluta dall'Usarci

Agenti e monomandato, quanti problemi

Federagenti chiede un tavolo con tutte le associazioni di categoria

Prima della scorsa estate era stata presentata una risoluzione da parte dell'On. Ricciatti (Sel) per impegnare il Governo – tra l'altro - "*ad adottare ogni iniziativa di competenza… al fine di assumere iniziative normative volte a tutelare concretamente la situazione giuridica soggettiva della figura professionale dell'agente di commercio da fenomeni di vero e proprio abuso di dipendenza economica…; a valutare l'opportunità di adottare apposite iniziative normative volte a prevedere che, per gli agenti monomandatari che non riescano a raggiungere un reddito minimo lordo pari a tre volte la retribuzione lorda di un lavoratore dipendente di settimo livello del contratto di commercio, il contratto possa essere trasformato automaticamente in plurimandato…;*".

La questione ha impegnato la X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera, che nel corso di un'audizione informale ha ascoltato alcune associazioni di categoria (ma non la Federagenti). Come detto in più occasioni quella posta all'attenzione dei parlamentari non è percepita dagli agenti e rappresentanti come una questione centrale per il futuro della Categoria. È ovvio che laddove contratti di agenzia in forma di monomandato siano stipulati dalle mandanti (rectius datori di lavoro) in maniera fittizia solo per mascherare veri e propri rapporti di lavoro subordinato, il fenomeno debba essere stigmatizzato e perseguito, ma laddove succeda saranno i diretti interessati a ricorrere al giudice del lavoro per vedersi riconosciuti i propri diritti.

La figura dell'agente monomandatario è stata creata e regolamentata dalla contrattazione collettiva e non dal codice civile e quindi eventuali correttivi possono essere tranquillamente introdotti dalle varie associazioni sindacali in sede di rinnovo degli AEC senza alcuna necessità di disturbare il legislatore nazionale. L'Usarci senza nominarci, in un recente comunicato a firma del suo Vice Presidente Giovanni Di Pietro così commenta la nostra posizione: "*Un sindacato scrive in una sua news che la opposizione a tale proposta non è dovuta alla avversione alla stessa, in quanto la si riterrebbe giusta, ma al fatto che tale proposta sia stata fatta legislativamente, mentre se ne sarebbe dovuta occupare la contrattazione collettiva, ovvero gli AA.EE.CC..*"

E prosegue: "*Il Pensare di risolvere la cosa contrattualmente è come svuotare il lago con un cucchiaio.*

Del resto, abbiamo degli esempi di uno poco conto. Pensiamo allo "STAR DEL CREDERE"; i giovani non sanno neanche di cosa si parla. Era una penale tra le più assurde ed inique, non prevista dal codice, ma inserita nel contratto di agenzia esclusivamente dalla contrattazione collettiva. Tale patto creava una situazione aberrante, consisteva nel penalizzare l'agente, in caso di mancato pagamento della fornitura da parte del cliente, di una somma pari al 15-20% del mancato pagamento, non delle provvigioni."

E conclude "*…per mettere fine a questa aberrazione, è stato necessario un intervento legislativo, come del pari è stato necessario per ottenere l'indennità per il patto di non concorrenza art. 1751 bis c.c.. Senza l'intervento legislativo, voluto sempre dall'USARCI, l'agente oggi si troverebbe ancora a combattere contro queste mostruosità.*"

È difficile rimanere calmi di fronte a tanta sfrontatezza: Il Vice Presidente Usarci parla apertamente dell'incapacità della contrattazione collettiva di far fronte ad alcune criticità della categoria, ma allora perché da decenni la sua associazione, unitamente a FNAARC e FIARC sottoscrive gli AEC con le controparti datoriali? Se non si è soddisfatti dei risultati, una associazione coerente con le attuali affermazioni di Di Pietro, si dissocia e non firma (certo poi non si siede nel CdA Enasarco).

E che dire dell'art. 2 degli AEC, su cui pure l'attuale risoluzione Ricciatti prende posizione chiedendo al Governo di "*valutare l'opportunità di adottare apposite iniziative normative tese ad introdurre un divieto di modifica unilaterale del contratto di agenzia proprio alla luce delle criticità suesposte che incidono profondamente sul reddito e sulla crescita professionale degli agenti di commercio.*"?

Anche l'art. 2 degli AEC, quello che introduce, cioè, la possibilità per la mandante di apportare modifiche unilaterali in pejus al contratto, non ha più padri? Ma non sono state proprio USARCI, FNAARC e FIARC a firmare decine di anni fa gli AEC che lo hanno introdotto?

E che dire delle affermazioni sullo star del credere e sul 1751 bis?

Le modifiche sullo star del credere furono introdotte dal legislatore nazionale con Legge n. 526 del 21.12.1999 solo perché vi era l'OBBLIGO per l'Italia di adeguarsi ad una normativa comunitaria, se non fosse intervenuto questo fatto le sopra citate associazioni avrebbero modificato i loro AEC per tutelare gli agenti? Eppure avrebbero potuto farlo, le direttive a livello comunitario esistevano e bastava essere uniti sul punto, vista l'evidente aberrazione (per usare le parole di Di Pietro) di tale istituto.

L'art. 1751 bis fu introdotto con il d. lgs. n. 303 del 10 settembre 1991 con cui l'Italia ha dovuto dare applicazione alla direttiva n. 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

E che dire poi dell'indennità europea ex art. 1751? In questo caso non è bastata nemmeno la legge per costringere le aziende a riconoscere tale indennità agli agenti che ne avevano diritto, ma è servita una copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità, mentre gli AEC firmati dalle solite associazioni, con la scusa di dare concreta applicazione alle disposizioni di cui all'art. 1751, di fatto ne hanno reso solo più difficile il riconoscimento da parte delle mandanti che si trinceravano dietro le disposizioni contenute in tali Accordi.

Quindi è vero quel che dice Di Pietro: risolvere i problemi con gli AEC "*è come svuotare il lago con un cucchiaio..*" **soprattutto se questo è il vero obiettivo che si prefiggono le parti.**

Volevate difendere la categoria? Potevate opporvi, non firmare gli AEC e pretendere la corretta e tempestiva applicazione della normativa comunitaria, come la Federagenti ha sempre fatto. Certo questo avrebbe voluto dire, come accade a noi, essere esclusi da qualsiasi tavolo di confronto, da qualsiasi trattativa e (cosa più importante per loro) da qualsiasi carica in Enasarco!

Fatte le dovute e sacrosante puntualizzazioni torniamo al monomandato e alla risoluzione che tanto tempo ha preso ai ns. parlamentari.

Ribadiamo che il problema degli agenti non è il monomandato, ma – semmai – come spesso denunciato dalla Federagenti - quello dei molti agenti solo formalmente plurimandatari, ma di fatto monomandatari. È in questi casi che la mandante "gioca sporco" proponendo all'agente un contratto da pluri sapendo non solo che l'agente non ha altri mandati in essere al momento della sottoscrizione dell'accordo, ma anche che il contratto richiederà un impegno tale che difficilmente l'agente avrà tempo per promuovere altri prodotti e quindi, assumere, anche in futuro, ulteriori mandati. È in questi casi che le aziende negano agli agenti legittimi diritti e tutele e sono questi i casi per cui sarebbe necessario apprestare correttivi prevedendo la possibilità che su richiesta dell'agente il contratto venga trasformato da pluri a mono senza possibilità per la ditta di rifiutare la modifica proposta.

L'intervento di Di Pietro si conclude con l'auspicio che si possa costituire un tavolo per lo studio dei problemi della Categoria e la riscrittura della professione. La Federagenti lo sostiene da anni richiedendo un confronto aperto a tutte le parti sociali (ripetiamo TUTTE), al mondo della politica e del diritto. Purtroppo, e le modalità di gestione della vicenda elettorale lo lasciano intendere chiaramente, pare che non vi sia nessuna reale volontà di tutelare seriamente la categoria.

L'Usarci e le poltrone.

L'evidentissima frattura, desumibile da un altro comunicato stampa del 1° novembre u.s. del prolifico vice presidente Di Pietro, che si sta consumando all'interno dell'Usarci, con alcune associazioni territoriali che si stanno preparando ad abbandonare quel Sindacato per confluire all'interno di una associazione, la UIL TuCS di Brunetto Boco che ben poco conoscerebbe le problematiche della categoria essendo sostanzialmente un'associazione di lavoratori dipendenti, sarà dovuta a divergenze reali circa le problematiche ed il futuro della categoria degli agenti e rappresentanti o a squallide logiche di potere in vista delle prossime elezioni di rinnovo dei vertici Enasarco?

La situazione farebbe anche sorridere, se non si stesse giocando con il futuro di 230.000 agenti di commercio in attività e ca. 120.000 pensionati dell'ente che a questo punto attendono una risposta dall'Usarci e dalle ex federate tirate in ballo dalle parole del di Pietro.